Sentenza n. 267/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **16 luglio 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37752** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad

istanza di:

XXX, nata a XXX (TA) il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Romeo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via Pitagora, n. 124, indirizzo pec: romeo.vittorio@oravta.legalmail.it e fax n. 0994008581

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108, costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 luglio 2026, l'avv. Vittorio Romeo per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1.- Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, la sig.ra XXX, vedova superstite di XXX (deceduto il 27 ottobre 2021), dopo aver precisato che a seguito della morte del

marito era divenuta titolare di pensione ai superstiti cat. FS n. 0136405 con decorrenza dal 1° novembre 2021, ha allegato che il congiunto dante causa: *(i)* aveva prestato servizio dal 10 gennaio 1972 al 31 luglio 2001 alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato (poi: Ferrovie dello Stato spa e ora RFI spa - Rete Ferroviaria Italia) presso varie sedi compartimentali della suddetta azienda e con mansioni diverse; *(ii)* nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di manovale, deviatore e manovratore (dal 10 gennaio 1972 al 31 marzo 1977) e successivamente (dall'aprile del 1977 in poi) transitava nel ruolo di capo-stazione presso numerose località sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 31 luglio 2001; *(iii)* nel corso di tutto il servizio prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, ed indipendentemente dagli incarichi ricoperti, era stato esposto alle polveri d'amianto in modo rilevante e continuativo (pannelli di coibentazione nella carrozzeria delle locomotive e dei vagoni, pietrisco dei binari inquinate con asbesto a seguito dello sfregamento dei dischi e dei ferodi dei treni in transito, sovrintendenza alle operazioni di carico e scarico di merci di amianto come guarnizioni e fogli di amianto destinate ad aziende che lo utilizzavano nell'ambito del ciclo produttivo); *(iv)* non aveva *"…mai avuto in dotazione apposite mascherine che potessero filtrare le polveri e le fibre di asbesto…"* e *"…durante il suo rapporto di lavoro* (…) *ha espletato le sue mansioni secondo turni giornalieri di almeno otto ore lavorative…"*; *(v)* nel novembre 2020 gli veniva riscontrato un "*mesotelioma pleurico ds con pleurite viscerale costrittiva e versamento omolaterale massivo consensuale*" che lo conduceva a morte dopo circa un anno dalla diagnosi; *(vii)* in data 20 settembre 2021 aveva inviato all'INAIL la domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale dell'infermità oncologica da cui era affetto.

Aggiunge, inoltre, la ricorrente che in data 2 dicembre 2022 inoltrava la domanda amministrativa all'INPS per vedersi riconosciuta *"…la ricostituzione del trattamento di reversibilità … in forza della rivalutazione contributiva ex art. 13 della legge n. 257 del 27/03/1992, che spettava al defunto dante causa per l'esposizione all'amianto, a cui era stato sottoposto durante la sua attività lavorativa dall'1/10/1974 al 31/7/2001…"*, che veniva successivamente respinta dall'Istituto previdenziale con *"…provvedimento del*

17/2/2023…in quanto non era stato presentato il certificato di esposizione all'amianto rilasciato dall'I.N.A.I.L…".

Sul punto specifico, la sig.ra XXX rappresenta che la richiesta certificazione avanzata dall'INPS non è prevista nel caso di specie in quanto la rivalutazione contributiva oggetto dell'istanza aveva ad oggetto, esclusivamente, l'applicazione del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257, vale a dire *"…quando si è in presenza di lavoratore che abbia contratto malattia professionale per esposizione all'amianto documentata dall'I.N.A.I.L. …"*, e non, invece, il successivo comma 8 dello stesso articolo 13 cit., recante la differente casistica dei lavoratori esposti all'amianto (senza aver contratto la malattia professionale) per i quali viene acquisita apposita attestazione di ulteriori condizioni.

Né può dubitarsi, ad avviso della ricorrente, della sussistenza in capo al XXX dei requisiti per ottenere la rivalutazione contributiva di cui al comma 7 dell'art. 13 cit., stante l'espresso riconoscimento da parte dell'INAIL della natura professionale della malattia oncologica sofferta, come dimostrato dall'erogazione della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, con diritto alla prestazione aggiuntiva pagata dal fondo vittime dell'amianto di cui al D.M. n. 30 del 12 gennaio 2011.

Sulla scorta di tali considerazioni la sig.ra XXX, in qualità di coniuge superstite titolare della pensione di reversibilità del defunto marito, ha concluso chiedendo di:

- *"…dichiarare che XXX aveva diritto, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257 del 27/3/1992, alla rivalutazione per il coefficiente di 1,5 di tutta la contribuzione maturata nello svolgimento della sua attività lavorativa subordinata dall'1/1/1974 al 31/7/2020* [*rectius*: 31/7/2001] *…"*:

- *"…dichiarare conseguentemente il diritto di XXX alla ricostituzione della pensione ai superstiti cat. FS n. 01369405, riconosciutele con decorrenza dall'1/11/2021, in forza della detta rivalutazione ex art. 13, comma 7 della legge n. 257 del 27/3/1992, della contribuzione maturata dal dante causa, XXX per il periodo lavorativo dall'1/10/1974 al 31/7/2020* [*rectius*: 31/7/2001] …".

2.- Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l'INPS eccependo l'inammissibilità del ricorso con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva nei

limiti in cui si renderà necessario ai fini del decidere, l'intervenuta prescrizione del diritto e, in ogni caso, chiedendo il rigetto dell'avanzata domanda in quanto destituita di giuridico fondamento.

3.- Venuto il giudizio in discussione all'udienza del 2 dicembre 2025, questo giudice ha disposto un'integrazione documentale ritenuta necessaria per acquisire ulteriori informazioni relative sia ai procedimenti amministrativi instaurati dal dante causa e dalla ricorrente presso l'INAIL e l'INPS, sia, eventualmente, nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro (RFI), con specifico riferimento al carteggio riguardante il *curriculum* lavorativo del XXX e mai trasmesso né al *de cuius*, né ai di lui eredi richiedenti.

3.1- Nelle more della successiva udienza, la ricorrente, l'INAIL e la RFI (onerati dall'ordinanza pronunciata all'udienza dello scorso 2 dicembre 2025) hanno adempiuto all'incombente istruttorio depositando agli atti del giudizio la documentazione in loro possesso.

3.2- All'udienza del 16 luglio 2026, l'avv. Vittorio Romeo per la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda riportandosi agli atti scritti dopo averli ulteriormente argomentati, e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS si è riportata alle memorie difensive, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

4.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1.- Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra XXX.

2.- Va preliminarmente precisato che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce per interpretazione consolidata della Corte di cassazione (recepita univocamente anche dalla magistratura contabile) un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione che sorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo

qual modo natura risarcitoria (Cass. n. 27149/2024, n. 29624/2024 e n. 2856/2017).

In altri termini, ciò che si fa valere nelle *"…controversie di cui all'art. 13 legge 257/1992 non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione di singoli ratei, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia; il beneficio della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, condizioni all'evidenza conosciute solo da chi le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell'INPS mediante apposita domanda amministrativa…"* (cfr. Cass. n. 34943/2024).

2.1- Come chiaramente esplicitato nel ricorso introduttivo - e testualmente riportato in parte narrativa (cfr. punto 1) - l'odierna ricorrente mira a far valere il diritto all'accredito contributivo figurativo non esercitato in vita dal *de cuius* (e per l'effetto, conseguire l'incremento della pensione di reversibilità), ancorché, come palesemente risultante dagli atti incartati al fascicolo processuale, il suddetto diritto non fu mai esercitato in vita dal dante causa e, quindi, mai sorto in capo al medesimo.

Difetta, invero, nella specie, la domanda amministrativa per ottenere l'accredito contributivo ai fini pensionistici rivolta dall'assicurato, cioè dal *de cuius*, all'INPS (quale unico ente competente a erogare la relativa prestazione) che, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una *condicio iuris*, e, quindi, un elemento della fattispecie costitutiva per la rivalutazione della contribuzione, la cui assenza, come nel caso all'esame, impedisce al coniuge superstite di far valere il relativo diritto.

2.3- Trattasi di orientamento che era stato già affermato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav. 4 giugno 2015, ord. n. 11574) e recentemente confermato (ed ulteriormente specificato) in un'ipotesi del tutto similare a quella oggetto dell'odierno giudizio (Cass., Sez. Lav. 30 dicembre 2024, ord. n. 34943).

2.3.1- Premette il giudice della legittimità, al chiaro fine d'inquadrare correttamente il *petitum* che: "…*per la pensione di reversibilità, di cui il coniuge superstite era già titolare in proprio sin dall'ottobre 2008, la domanda di rivalutazione dei contributi*

versati in vita dal de cuius ex lege 257/92 per l'esposizione ad amianto è volta alla ricostituzione dell'anzianità contributiva che costituisce la base dell'originario calcolo e, di conseguenza, alla riliquidazione della pensione di reversibilità. In tal modo, come è evidente, il richiedente ha inteso reintrodurre una rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto non esercitata dal congiunto, intendendo far valere un diritto presupposto della propria pensione di reversibilità, non sorto in capo all'originario titolare e non trasmesso al suo erede. Attraverso la domanda giudiziale di ricostituzione della anzianità contributiva del coniuge defunto ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità, il richiedente avrebbe, pertanto, inteso conseguire un ricalcolo del montante contributivo originario, quale base di calcolo della propria pensione...".

2.3.2- Rammenta, inoltre, la Suprema Corte che la finalità delle prestazioni a favore dei superstiti va individuata nella copertura del *"...rischio del venir meno di una fonte di reddito (ancorché pensionistico) sulla quale i familiari congiunti del pensionato avevano potuto fare affidamento; la morte rappresenta un evento protetto dal regime di assicurazione obbligatoria, generatore di un bisogno socialmente rilevante, e la prestazione spetta, in particolare, al coniuge superstite in virtù del vincolo di solidarietà coniugale. Trattasi, come annunciato, di un diritto che i beneficiari stretti congiunti acquisiscono jure proprio, ai sensi dell'art. 22 L. 903/1965, e qui si comprende il senso della entità economica del diritto, commisurato al reddito mancato, nella percentuale corrispondente alla pensione "già liquidata" di cui il congiunto godeva e sulla quale il superstite poteva contare anche per il proprio sostentamento, in ossequio alla finalità solidaristica che sovrintende l'istituto e dell'apporto contributivo che la pensione forniva alle esigenze del nucleo familiare. La prestazione in reversibilità, diritto proprio del superstite, trova il suo fondamento di calcolo in una situazione soggettiva già conclamata, concernente la pensione di anzianità del defunto, mentre la rivalutazione contributiva posta a base della pensione del de cuius, non attivata attraverso la domanda ex art. 13 comma 8 L. 257/92, non si è perfezionata, non è entrata nel patrimonio del titolare di pensione, e non è stata trasmessa. In sostanza la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità (diritto proprio del coniuge superstite) si basa su un diritto*

- non sorto - alla maggiorazione contributiva ex lege 257/92 (non acquisito jure hereditario), ed è per tale motivo infondata…".

2.3.3- Alla luce di quanto su osservato, la Suprema Corte conclude nei seguenti termini: *"…Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell'erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere in via diretta un diritto iure proprio - ed in via mediata un diritto jure ereditario - vantando il diritto alla ricostituzione dell'anzianità contributiva del proprio congiunto deceduto (in considerazione del riconoscimento della sua esposizione all'amianto) sui ratei che, che in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all'INPS) non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione, con l'effetto consequenziale della riliquidazione della pensione di reversibilità…".*

2.3.4- Conviene, altresì, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con lo stesso arresto giurisprudenziale laddove è stato ulteriormente precisato che: *"…la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria "avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 732 del 2007)". Alla presentazione della domanda amministrativa corrisponde altresì l'insorgenza del diritto del privato a esercitare tutela in sede giudiziaria, e la sua mancata presentazione si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento (arg. da ord. n. 17281/2024) …*".

3.- Né a differenti conclusioni può pervenirsi con riferimento alla circostanza (ben nota a questo giudice) che la domanda della ricorrente è diretta a vedersi riconosciuto il suddetto beneficio (nei termini già illustrati) ai sensi del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 e, non invece, in applicazione del successivo comma 8.

Sul punto specifico, ritiene il giudicante che il principio di diritto cristallinamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (quale testualmente riferito al precedente punto 2.3.3) non può essere scalfito dal suddetto rilievo, stante l'unicità dell'istituto della rivalutazione contributiva contemplato ai commi 7 e 8 dall'art. 13 cit.; ed invero, la differenza tra le due disposizioni si focalizza, esclusivamente, sulle motivazioni per cui viene richiesto tale "beneficio contributivo" [*(i)* comma 7, *"... i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)…"*; *(ii)* comma 8, *"...i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni*…]", oltreché, sulle modalità - sotto il profilo probatorio - di accertamento di tali condizioni fattuali da parte dell'INAIL, ma non sicuramente sulla natura giuridica o tipologica della rivalutazione ivi prevista che, nelle intenzioni del legislatore, è identica in entrambe le ipotesi.

4.- Nel caso di specie, risulta versata in atti unicamente la domanda presentata dal sig. XXX, all'INAIL di Taranto (Mod. 5 SS bis), nel settembre 2021, volta a ottenere il riconoscimento della "malattia professionale", difettando viceversa un'istanza rivolta all'Istituto previdenziale al fine di conseguire l'incremento dell'anzianità contributiva.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che non può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto alla domanda da rivolgere all'INPS di quella inoltrata all'INAIL, attesa la diversità funzionale dell'una rispetta all'altra.

Va, invero, precisato che mentre la domanda all'Istituto previdenziale è necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale *de quo*, quella rivolta all'INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto essendo l'INAIL soggetto del tutto estraneo al rapporto di natura previdenziale che dà titolo a una siffatta domanda, anche in relazione ad una istanza diretta al riconoscimento del diritto all'accrescimento contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7 (cfr. Cass. n. 732/2007 e Cass. n. 11574/2015).

5.- In conclusione, la ricorrente non può conseguire i predetti benefici *iure successionis*, perché mai entrati nel patrimonio del proprio *de cuius*, né può rivendicarli *iure proprio*

per la rideterminazione della propria pensione di reversibilità, in quanto quest'ultima viene calcolata sulla base della pensione conferita al proprio coniuge defunto.

L'accertamento dei requisiti utili alla contribuzione figurativa in capo al coniuge deceduto risulta pertanto sottratto alla disponibilità giuridica della vedova che, nella specie, giunge a intraprendere un giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui, ossia il diritto all'accrescimento contributivo di cui all'art. 13, comma 7 della legge 257/1992.

Com'è noto, la *legitimatio ad causam* si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, può far valere nel processo, in nome proprio un diritto altrui, non essendo, all'evidenza, titolare del diritto altrui, in questione (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 2951/2016), e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna ricorrente.

6.- Deve considerarsi assorbita ogni altra questione preliminare sollevata dall'Istituto previdenziale nel contesto della memoria di costituzione.

7.- Considerata la peculiarità della questione oggetto della controversia sfociata nell'inammissibilità del ricorso, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37752, lo dichiara inammissibile con compensazione delle spese di lite.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 luglio 2026.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 26/10/2026
Il Funzionario
F. to Dott.ssa Anna Rossano

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
F. to Dott.ssa Anna Rossano